



COMUNE DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MILANO)

REGOLAMENTO PER L'UTIZZO DEL TEMPIETTO DI SAN LUCIO IN RIONE MONCUCCO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 10/03/1995

~ ■ ~ ■ ~ ■ ~ ■ ~

Il Comune di Brugherio è proprietario dell'antica chiesa di S. Lucio che riveste particolare significato religioso, culturale e storico per la popolazione della città.

Il Comune di Brugherio si è impegnato negli ultimi anni a compiere un accurato lavoro di recupero della suddetta chiesa e, al fine di consentire lo svolgimento di tali opere, le funzioni religiose sono state momentaneamente sospese. Terminati i lavori di recupero è opportuno ripristinare l'utilizzazione culturale della chiesa ed un eventuale uso non religioso (culturale ed artistico) della stessa, con apposito regolamento.

~ ■ ~ ■ ~ ■ ~ ■ ~

REGOLAMENTO

ART. 1 - L'utilizzo dell'antica chiesa di S. Lucio è soggetto al seguente regolamento.

ART. 2 - I parroci delle chiese site sul territorio del Comune di Brugherio che intendessero utilizzare l'antica chiesa di S. Lucio per celebrare la S. Messa ed il culto in genere dovranno stabilire, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, i giorni di utilizzo del Tempietto.

ART. 3 - Compatibilmente con la normativa diocesana attinente alla destinazione dei luoghi di culto potrà essere stabilito l'uso della antica chiesa di S. Lucio in periodi diversi, per ricorrenze o circostanze particolari, stabilendo con il Comune di Brugherio, con congruo anticipo, la modalità di utilizzo.

ART. 4 - Il Comune di Brugherio potrà promuovere o patrocinare concerti di musica o di canto all'interno della chiesa stessa compatibilmente con il carattere sacro del luogo.

ART. 5 - Sono a carico del Comune le spese di gestione (luce, acqua, riscaldamento) nonché tutte le spese di carattere straordinario. Le spese derivanti da manutenzione ordinaria e di piccola manutenzione risultano già comprese negli appalti in corso.

ART. 6 - Chi si serve del Tempietto di S. Lucio dovrà curare la più scrupolosa pulizia e la manutenzione ordinaria dello stesso e dovrà risarcire gli eventuali danni derivanti da rottura o manomissioni.

ART. 7 - Per quanto non indicato nel presente regolamento valgono le norme del codice civile, i regolamenti municipali e le norme canoniche e concordatarie in materia di edifici di culto.